

Codice A1715A

D.D. 31 luglio 2025, n. 650

Art. 17 l.r. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "CALLIANO" (AT) - Presa d'atto sostituzione concessionario.



ATTO DD 650/A1715A/2025

DEL 31/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 l.r. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) “CALLIANO” (AT) – Presa d’atto sostituzione concessionario.

Visti e viste:

l’articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n.18-1757 e s.m.i. ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 20.07.1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. e del 08.03.2004, n. 15-11925”;

la determinazione dirigenziale n. 382 del 23.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria “CALLIANO” di complessivi ha 1315.60.00, ubicata nei Comuni di

Calliano, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Grana, Penango, Portacomaro, Scurzolengo e Tonco e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, in favore *omissis*, fino al 31.1.2002.

la determinazione dirigenziale n. 98 del 4.07.2000 con la quale si autorizzava l'ampliamento della superficie dell'azienda faunistico-venatoria "CALLIANO" pari ad ha 31.20.00 per cui la superficie complessiva risulta di ha 1346.80.00 ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione.

le determinazioni dirigenziali n. 20 del 11.02.2002, n. 26 del 6.02.2006 e n. 14 del 12.01.2007 con le quali veniva rinnovata la concessione all'azienda faunistico venatoria "CALLIANO" fino al 31.01.2012.

la determinazione dirigenziale n. 189 del 18.03.2009 con la quale si prendeva atto della nomina a Concessionario della suddetta azienda faunistico-venatoria *omissis*.

la determinazione dirigenziale n. 1299 del 29.11.2011 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico venatoria "CALLIANO" fino al 31.01.2017.

la determinazione dirigenziale n. 12 del 10.01.2017, rettificata con determinazione dirigenziale n. 48 del 23.01.2017 per errore del nominativo del concessionario, con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico venatoria "CALLIANO" di complessivi ha 1346.80.00 ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, fino al 31.01.2022.

la determinazione n. 1218 del 05.12.2018 con la quale è stata istituita all'interno dell'azienda faunistico venatoria "CALLIANO" una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ha 45.85.53, con scadenza coincidente con la concessione, fino al 31.1.2022;

la determinazione dirigenziale del 31.01.2022 n. 71 con la quale:

- è stata rinnovata la concessione di Azienda Faunistico Venatoria denominata "CALLIANO" ubicata nel comune di Calliano e in misura residuale nei comuni di Asti e Castell'Alfero ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, fino al 31.01.2027, intestandola al Sig. ABBATE Lorenzo;
- è stata rinnovata la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ha 45.85.53, con scadenza coincidente con la concessione, fino al 31.1.2027;
- è stato dato atto che a seguito delle verifiche d'ufficio citate in premessa la superficie cartografica effettiva dell'AFV è di 1828,4463 ettari e di questi 1667,9520 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva su cui verranno calcolate le tasse di concessione;

l'istanza prot. n. 14440/2025 del 26.06.2025 con la quale il Sig. Massimo CAVAGNA ha richiesto la presa d'atto del cambio del concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "CALLIANO", ubicata nel comune di Calliano Monferrato ed in misura residuale nei comuni di Asti e Castell'Alfero, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, di ha 1828,4463 di cui ha 1667,9520 costituiscono la TASP, intestando la concessione in capo al Sig. Massimo CAVAGNA, *omissis*

lo Statuto del Consorzio per l'Azienda Faunistico Venatoria denominata "CALLIANO" del del 04.06.1977;

la dichiarazione resa dal Sig. Massimo CAVAGNA e facente parte dell'istanza presentata il 26.06.2025;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di presa d'atto del cambio di concessionario, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore;

constatato che la richiesta di presa d'atto della sostituzione del concessionario, è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto pertanto, sulla base delle istruttorie effettuate dal Settore e della documentazione presentata di accogliere:

- la sopraindicata istanza con la quale il Sig. Massimo CAVAGNA ha richiesto la presa d'atto della sostituzione del concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "CALLIANO", intestando la concessione al Sig. Massimo CAVAGNA medesimo;

stabilendo a tale fine:

- di prendere atto della nomina del Sig. Massimo CAVAGNA, *omissis*, quale concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "CALLIANO", in sostituzione del Sig. Lorenzo ABBATE dimissionario, come stabilito nella assemblea straordinaria del Consorzio del 10.06.2025;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria e della Zona di Addestramento, allenamento e prove per Cani da caccia senza facoltà di sparo, devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA" e "ZONA ADDESTRAMENTO CANI – TIPO 1". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 365 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo alla presa d'atto della sostituzione del concessionario dell'A.F.V. ed A.A.T.V.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di prendere atto della nomina del Sig. Massimo CAVAGNA, *omissis*, quale concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "CALLIANO", in sostituzione del Sig. Lorenzo ABBATE dimissionario, come stabilito nella assemblea straordinaria del Consorzio del 10.06.2025;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Faunistico Venatoria e della Zona di Addestramento, allenamento e prove per Cani da caccia senza facoltà di sparo, devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA" e "ZONA ADDESTRAMENTO CANI – TIPO 1". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R.18-1757 del 28.7.2020 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa;

la mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Asti, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo;

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto